



TRIBUNALE DI TRANI, SEZ. FALLIMENTARE

RICORSO EX ART. 67 D. LGS. 14/2019 E SS. MM. E D. LGS. 83/2023

Per

[REDACTED]
[REDACTED], rappresentato e
difeso dall'Avv. [REDACTED]
[REDACTED], la quale dichiara di voler ricevere
tutte le comunicazioni ex art.136 cpc ed ex art.51 D.L. 112/08 presso il numero di fax: [REDACTED]
[REDACTED]

PREMESSO CHE

1. con l'entrata in vigore del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza, il sig. [REDACTED], per il tramite del sottoscritto procuratore, in data 13.12.2023 ha depositato dinanzi all'OCC istanza per la nomina del gestore della crisi da sovraindebitamento al fine di accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 67 e ss. del D. Lgs. 14/2019 e s.mm e ii;
2. a fronte di tale istanza, veniva nominato quale gestore [REDACTED];
3. il ricorrente dopo l'istruttoria ha depositato la proposta di ristrutturazione.

Tutto quanto sopra premesso e rappresentato, il sig. [REDACTED], come sopra generalizzato, difeso, rappresentato e domiciliato

CHIEDE

che il Tribunale di Trani, Sez, Fallimentare adito, ritenuta la propria competenza territoriale, ritenuti, altresì, sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli art. 65 e ss. del D. Lgs. 14/2019 e vista la domanda *ex art. 67 CCII* proposta;

- A) DISPONGA che la proposta ed il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione, entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
- B) DISPONGA ogni misura protettiva del patrimonio del consumatore *ex art. 70* comma 4 CCII, ovvero la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non autorizzati;
- C) DISPONGA la comparizione delle parti ai fini dell'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore e per l'effetto, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, emetta sentenza di omologa.

* * * * *

In allegato si deposita la seguente documentazione:

- Proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti, depositato all'OCC unitamente agli allegati.
- Relazione particolareggiata del Gestore.

Trani, lì data del deposito

Avv. [REDACTED]

**Studio Legale Associato
Bonadies-Dileo-Leonardo-Losappio
Viale Dante Alighieri, 17 76121 Barletta (BT)
Tel. - Fax 0883 348253 – 332331
Partita Iva e Codice Fiscale 06991330728**

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Segretariato Sociale Cittadino indifeso “Oltre i debiti”

**PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE – RIMODULATO
A SEGUITO OSSERVAZIONI G.D. DOTT. RANA**

Per

Il sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] (Cod. Fisc. [REDACTED]) e residente in [REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED], come da allegata procura in calce all'istanza di nomina.

PREMESSO

- che il ricorrente non è soggetto ad alcuna delle procedure concorsuali;
- il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento;
- il sig. [REDACTED], in data 13.12.2023, ha depositato istanza per la nomina di un gestore della crisi ai fini dell'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi del D.l.vo 14/2019;
- che, in seguito al deposito dell'istanza di nomina, è stato nominato quale Gestore della Crisi [REDACTED];
- che, a seguito del deposito del piano e della relazione dell'OCC, il G.D. ha richiesto dei chiarimenti;
- che sono state depositate delle note a chiarimento di quanto richiesto dal G.D.;
- che nel contempo il piano è stato rimodulato in quanto l'advisor ha ridotto i propri compensi.

TANTO PREMESSO

L'istante precisa quanto di seguito.

Nucleo familiare

Attualmente nell'abitazione di proprietà dell'istante convivono il genitore [REDACTED] e il fratello [REDACTED]

Il ricorrente pur non essendo sposato è padre di una bambina, [REDACTED] nata a [REDACTED]

La bambina vive con la madre [REDACTED] il ricorrente contribuisce al mantenimento.

Indicazione delle cause di indebitamento

Le ragioni del sovraindebitamento dell'odierno proponente sono legate alla morte di sua madre sig.ra [REDACTED]

Infatti, la lunga malattia della [REDACTED] come da documentazione medica che si produce, ha privato la famiglia di tutte le risorse economiche ed ha impedito al sig. [REDACTED] padre del ricorrente, di potersi occupare del proprio lavoro dovendo assistere la moglie malata.

Quest'ultimo, infatti gestiva [REDACTED] una [REDACTED] ma, per le ragioni già espresse, non ha potuto seguire correttamente l'attività, tanto che in data 13.07.2005, la società è fallita.

Tra i debiti societari rientrava quello di [REDACTED] che aveva finanziato con l'ausilio fideiussorio del sig. [REDACTED] la società fallita, proprietaria di un capannone.

L'Istituto, in sede di ammissione al passivo, nel riparto finale ha ottenuto la somma di €277.361,17 a fronte della richiesta di ammissione con la quale vantava l'importo complessivo di €296.978,47.

In sostanza, in ragione della somma acquisita in sede fallimentare, l'Istituto di credito risultava creditore del residuo importo di €19.617,30, già comprensivi di interessi e spese.

In data 23.10.2012 il sig. [REDACTED], aderendo a un desiderio della moglie deceduta, ha trasferito l'immobile di sua proprietà, precedentemente vincolato da fondo patrimoniale, al figlio

[REDACTED], all'epoca minore, proprio allo scopo di assicurare a quest'ultimo il vantaggio dell'abitazione, essendo il meno tutelato dei figli, in quanto minore.

Tale donazione è stata però impugnata perché la [REDACTED] nonostante avesse incamerato la quasi totalità della somma, ha notificato, dopo circa sei anni il decreto ingiuntivo di cui in atti, dichiarando, al netto di un ulteriore versamento di €30.100,00, di risultare creditore del sig. [REDACTED] in qualità di fideiussore dell'importo di €81.604,88.

Tale decreto ingiuntivo non è stato opposto dal sig. [REDACTED], che avrebbe effettivamente potuto contestare gli importi reclamati, poiché al momento della notifica era fortemente depresso e privo di liquidità per tutte le vicissitudini vissute e non aveva, per il particolare momento, la capacità di affrontare le problematiche che gli si ponevano.

Una volta passato in giudicato il decreto, l'Istituto ha notificato l'atto di citazione in revocatoria, che ha imposto all'odierno ricorrente, divenuto nelle more maggiorenne, di difendersi sia nel giudizio di primo grado che nel giudizio di secondo grado, entrambi conclusi negativamente.

Elenco di tutti i creditori

Allo stato, il ricorrente risulta debitore nei confronti di:

- [REDACTED] per l'importo di €26.460,95 in ragione dell'attività sin qui sostenuta per il giudizio di revocatoria avviato dalla cessionaria della [REDACTED] da comunicazione fornita dallo stesso – **privilegiato**
- [REDACTED], cessionaria del credito originariamente vantato da Banca Intesa S.p.A. per €110.813,57 - **chirografario**

- [REDACTED] per l'importo di €10.162,60, per compensi professionali - **privilegiato**
- [REDACTED] per l'importo di €1.243,00 – **privilegiato**
- [REDACTED] per l'importo di €267,75 - **privilegiato**

Spese necessarie

Il ricorrente è impegnato con la [REDACTED] e quindi per la maggior parte della settimana risiede presso la sede della società.

Le spese necessarie per il suo sostentamento che comprendono anche il vitto ammontano ad € 500,00.

Il Signor [REDACTED], come già chiarito pur non essendo sposato, è padre di una bambina di pochi anni che attualmente vive [REDACTED] con la madre.

Il ricorrente versa l'importo di € 300,00 mensili per le esigenze della minore, anche se non vi è convenzione concordata in tal senso.

Capacità reddituale e patrimoniale dell'istante e apporto di finanza esterna

Il ricorrente è proprietario dell'abitazione che è stata oggetto del giudizio di revocatoria ed è inoltre proprietario di una quota in comproprietà con i fratelli pari 2/54 di un appartamento [REDACTED]

Tale quota pari al valore di €2.962,00 gli è derivata dalla successione della mamma [REDACTED]

Ha sottoscritto contratto annuale con la [REDACTED] che gli consente di avere un compenso annuo lordo di €13.000,00 cui vanno sommati €2.000,00 annui a titolo di rimborso forfettario.

Può quindi contare, allo stato, sull'importo lordo di €15.000,00 annui.

È inoltre titolare di Buoni Fruttiferi Postali per un valore €1.600,00 ed è titolare della carta Poste PayEvolution [REDACTED], sulla quale confluiscono le somme che percepisce a titolo di compenso [REDACTED]

Poiché, appunto, il ricorrente può contare, allo stato, solo su un contratto annuale, l'apporto economico per il piano sarà garantito (per dare sicurezza ai creditori) dal sig. [REDACTED] fratello del ricorrente, che gestisce una piccola azienda e dispone di un reddito medio mensile di circa €1.400,00, che gli consentirà di sostenere le rate previste nel piano, nell'ipotesi in cui il ricorrente non dovesse avere la capacità reddituale per sostenere le rate previste.

PROPOSTA

Le vie di uscita dalla situazione di sovraindebitamento sono:

- l'alienazione dei beni immobili, destinando il ricavato all'eliminazione dei debiti;
- la ristrutturazione dei debiti.

Il primo rimedio appare di difficile attuazione, in ragione:

- della mancanza di domanda degli immobili;
- dello stato di parziale degrado dell'immobile poiché il disagio economico vissuto dai ricorrenti ha loro impedito di fare la manutenzione ordinaria;
- della crisi immobiliare, che ha determinato un forte decremento del valore dell'immobile;
- della circostanza che pur se l'Istituto di credito si è visto accogliere la domanda di revocatoria, rispetto all'immobile donato, dovrà attenersi ai tempi di giustizia, qualora intenda agire esecutivamente, affrontando ulteriori e gravose spese;
- della circostanza che in sede di esecuzione, l'art. 571 c.p.c. prevede l'offerta minima pari al 75% del valore stimato dell'immobile;

- dell'ulteriore circostanza che nel 90% dei casi, le prime due aste vanno deserte e il prezzo medio di aggiudicazione si realizza con la terza asta.

A ciò aggiungasi che l'immobile risulta sostanzialmente il bene unico e quindi la futura abitazione del sig. [REDACTED] oltre che l'immobile che la madre deceduta avrebbe voluto garantire al figlio.

Per cui, allo stato, appare meno invasivo e più opportuno l'altro rimedio rappresentato dalla ristrutturazione dei debiti.

TANTO PREMESSO

L'istante, come rappresentato, al fine di sanare le proprie posizioni debitorie, presenta il seguente piano, garantito dal fratello, sig. [REDACTED], mediante versamenti cadenzati in €.600,00 per ciascun mese di ogni anno del piano, garantito dal fratello del ricorrente il sig. [REDACTED], il quale metterà a disposizione del ceto creditorio mensilmente l'importo di €.150,00 che si andranno ad aggiungere all'importo di €.450,00 mensili che il ricorrente [REDACTED] in grado di risparmiare e mettere a disposizione del piano.

PAGAMENTO DEI CREDITI IN PREDEDUZIONE

Il pagamento dei crediti in prededuzione pari €7.320,00 comprensivo di IVA prevede secondo le modalità indicate nel preventivo sottoscritto il pagamento:

- del 30% pari ad €.2.107,80 nel momento della presentazione del ricorso davanti al tribunale;
- il residuo importo €.4.918,20 entro e non oltre otto mesi dal deposito del ricorso a mezzo di otto rate di €.651,50.

PAGAMENTO DEI CREDITI PRIVILEGIATI

Subito dopo il totale pagamento dei crediti in prededuzione

Debitoria nei confronti dell' [REDACTED]

Si propone di versare il complessivo importo di €.10.162,60, con le seguenti modalità:

- n.33 rate mensili di €.300,00;

- n.1 rata finale di €262,60.

Debitoria nei confronti dell' [REDACTED]

Si propone di versare il complessivo importo di €26.460,95, con le seguenti modalità:

- n.87 rate mensili di €300,00
- n.1 rata finale di €360,95

Debitoria [REDACTED]

Subito dopo il pagamento dell'importo riconosciuto in favore [REDACTED] si propone di versare l'importo di €1.243,45 con le seguenti modalità:

- n.3 rate mensili di €300,00
- n.1 rata finale di €343,45

Debitoria [REDACTED]

Subito dopo il pagamento dell'importo in favore [REDACTED] si propone di versare una rata di €268,75

CREDITI CHIROGRAFARI

Debitoria nei confronti di [REDACTED], cessionaria del credito originariamente vantato da [REDACTED]

[REDACTED] per €110.813,57

Subito dopo il pagamento dell' [REDACTED] si propone di versare l'importo di €51.746,00, con le seguenti modalità:

- N.50 rate mensili di €300,00;
- N.61 rate mensili di €600,00;
- N.1 rata finale di €146,00.

Pur non essendo il ricorrente direttamente obbligato rispetto alla definitiva statuizione ottenuta dall'Istituto creditore, bensì il proprietario dell'immobile donato, ha assoluto interesse e legittimazione a definire la posizione con l'Istituto.

Si precisa che, come chiarito, l'importo vantato dall'Istituto di credito cessionario riguarda un finanziamento originario che in sede di ammissione al passivo ha sostanzialmente recuperato l'intero capitale.

Per cui le somme oggi richieste e proposte riguardano in gran parte gli interessi di mora che sono stati calcolati senza sterilizzare la posizione.

Sulla durata del piano

Il nuovo Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, nell'introdurre le procedure di composizione della crisi, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, né, malgrado la nuova configurazione dell'istituto (ristrutturazione dei debiti e concordato minore), vi sono state indicazioni a riguardo.

La Suprema Corte (Sez. I, 28.10.2019, sent. n.27544) ha chiarito che è possibile la durata del piano superiore al quinquennio e a tale orientamento ha aderito anche il Tribunale di Trani, che ha omologato piani anche della durata di quindici anni (vedi Trib. Trani, 834/21 R.G.V.G., del 22.07.2021 Dott. Infantini).

Argomentazioni conclusive

In sintesi, il proponente ed il garante, utilizzando le complessive risorse economiche, metterebbero a disposizione l'importo di €89.881,80, in favore del ceto creditorio e l'importo di €4.918,20 in favore dell'OCC, per un totale di €94.800,00.

In sostanza, verrebbero pagati integralmente i crediti privilegiati, mentre il credito chirografario subirebbe una falcidia del 50% circa.

L'immobile è stato periziato dalla [REDACTED], e, in considerazione dello stato di manutenzione e della posizione periferica, è stato valutato €140.000,00 al netto del piccolo box che invece è stato valutato €25.000,00.

Pertanto, in ragione della crisi del settore immobiliare e delle ragioni già esplicate, difficilmente l'immobile del sig. [REDACTED] potrebbe ottenere tale ricavato poiché considerando il valore di partenza e le possibili riduzioni dovute ad almeno un'asta deserta in sede di vendita, il valore dell'immobile potrebbe attestarsi in circa €.92.800,00.

In ogni caso, va ancora una volta sottolineato che l'omologa eviterebbe i costi della procedura esecutiva immobiliare, che non potrebbero essere inferiori a circa €.10.000,00, e garantirebbe la soddisfazione dell'intero ceto creditorio, sia pur in parte, consentendo al ricorrente di mantenere l'abitazione secondo quella che era la volontà della mamma deceduta.

Alla stregua di tutto quanto innanzi rassegnato, il ricorrente chiede di ottenere il beneficio dell'omologa al fine di potersi definitivamente esdebitare e chiede che vengano concesse le misure protettive, al fine di tutelare il patrimonio del debitore da eventuali azioni esecutive o cautelari incardinate o ad incardinarsi.

Trani, lì data del deposito

[REDACTED]

